
388^a Seduta Plenaria

FSC Giornale N.394, punto 4 dell'ordine del giorno

**DECISIONE N.4/03
AGGIORNAMENTO TECNICO DEL QUESTIONARIO
SUL CODICE DI CONDOTTA**

Il Foro di Cooperazione per la Sicurezza (FSC),

richiamando la decisione FSC.DEC/4/98 dell'8 luglio 1998 che stabilisce uno scambio annuale di informazioni sul Codice di condotta relativo agli aspetti politico-militari della sicurezza non oltre il 15 aprile di ogni anno,

mantenendo gli impegni relativi al Codice di condotta e alla sua piena ed effettiva applicazione,

determinato a basarsi sulla Terza Conferenza dei seguiti sul Codice di condotta relativo agli aspetti politico-militari della sicurezza del 23-24 settembre 2002 e a rafforzare l'importante ruolo dello scambio di informazioni sul Codice di condotta,

richiamando la decisione FSC.DEC/16/02 di estendere la domanda 1 del Questionario del Codice di condotta sulla lotta al terrorismo,

concludendo che uno scambio più focalizzato delle informazioni tra gli Stati partecipanti grazie ad un aggiornamento tecnico del questionario migliorerà l'applicazione del Codice di condotta,

- decide che gli Stati partecipanti forniscano gli uni agli altri e al Centro per la Prevenzione dei Conflitti (CPC) pertinenti informazioni sul Codice, incluse le iniziative adottate per la sua applicazione, conformemente all'allegato questionario aggiornato entro il 15 aprile di ogni anno;
- decide che lo scambio di informazioni basato sulla presente decisione sia effettuato per la prima volta non oltre il 15 aprile 2004;
- incoraggia gli Stati partecipanti a considerare l'opportunità di fornire al CPC copie delle pertinenti legislazioni nazionali concernenti le domande 2, 3 e 5, preferibilmente in un formato digitale e tradotte in una lingua ufficiale dell'OSCE, oltre ad altri eventuali documenti;

- incarica il CPC di conservare una registrazione di tali informazioni nonché dello scambio di informazioni che saranno accessibili sul Website dei Delegati OSCE ;
- decide di considerare l'opportunità di elaborare modelli di risposta alle domande quale mezzo atto a facilitare l'attuazione dello scambio di informazioni e a incoraggiare il dialogo sui temi relativi al questionario fra gli Stati partecipanti.

La presente decisione entrerà in vigore alla data della sua adozione e sostituirà la decisione FSC.DEC/4/98.

SCAMBIO DI INFORMAZIONI SUL CODICE DI CONDOTTA RELATIVO AGLI ASPETTI POLITICO-MILITARI DELLA SICUREZZA

Gli Stati partecipanti forniranno pertinenti informazioni (inclusi documenti, se del caso) sui seguenti temi:

1. misure appropriate per prevenire e combattere il terrorismo, in particolare la partecipazione ad accordi internazionali volti a tale fine (paragrafo 6):
 - (a) elenco degli accordi internazionali, incluse tutte le convenzioni e i protocolli delle Nazioni Unite relativi al terrorismo, di cui lo Stato partecipante è parte;
 - (b) accessione e partecipazione ad altri accordi multilaterali e bilaterali o a misure intraprese per prevenire e combattere le attività terroristiche;
 - (c) misure nazionali, compresa la legislazione pertinente, adottate per attuare gli accordi, le convenzioni e i protocolli internazionali summenzionati;
 - (d) informazioni sulle iniziative nazionali per prevenire e combattere il terrorismo, incluse informazioni adeguate sulla legislazione, che non rientrano nelle convenzioni e nei protocolli delle Nazioni Unite (ad es. concernenti il finanziamento di gruppi terroristici);
 - (e) ruoli e missioni delle forze armate e di sicurezza per la prevenzione e la lotta al terrorismo.
2. Descrizione dei processi di pianificazione nazionale e decisionale – incluso il ruolo del Parlamento e dei Ministeri – per determinare/approvare:
 - (a) l'assetto militare;
 - (b) le spese per la difesa;(paragrafi 13, 22).
3. Descrizione di:
 - (a) procedure consolidate in ambito costituzionale che assicurino l'effettivo controllo democratico delle forze militari, paramilitari e di sicurezza interna, nonché dei servizi segreti e della polizia;
 - (b) autorità/istituzioni consolidate in ambito costituzionale responsabili del controllo democratico delle forze militari, paramilitari e di sicurezza;

(c) ruoli e missioni delle forze militari, paramilitari e di sicurezza nonché controlli per assicurare che esse agiscano esclusivamente nel quadro costituzionale;

(d) accesso del pubblico alle informazioni relative alle forze armate;

(paragrafi 20, 21, 22).

4. Stazionamento delle forze armate nel territorio di un altro Stato partecipante conformemente ad accordi liberamente negoziati tra loro nonché in base al diritto internazionale;

(Paragrafo 14).

5. Descrizione di:

(a) procedure per il reclutamento o il richiamo di personale per prestare servizio nelle forze militari, paramilitari o di sicurezza, se del caso;

(b) esenzioni o alternative al servizio militare obbligatorio, se del caso;

(c) procedure giuridiche e amministrative per la tutela dei diritti del personale di tutte le forze;

(paragrafi 27, 28, 33).

6. Istruzione sul diritto umanitario internazionale e su altre norme, convenzioni e impegni internazionali che regolano i conflitti armati, inclusa nei programmi e regolamenti di addestramento militare;

(paragrafi 29, 30).

7. Altre eventuali informazioni.